Decreta

Art. 1

E' rinnovata l'autorizzazione già rilasciata alla Ditta Fradelloni Raffaele e Figli con sede nel Comune di Cagliari ad effettuare il trasporto di rifiuti tossici e nocivi così come definito ai sensi del quinto comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 e del punto 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27.7.84.

Art. 2

L'autorizzazione di cui all'art. 1 è valida per un periodo di anni uno (1)a far data dall'emissione del presente decreto, e comunque non oltre sei mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministero dell'Ambiente così come previsto dall'art. 10 della L. 441/87 che stabilisce l'effettiva operatività dell'Albo Nazionale delle Imprese esercenti l'attività di Smaltimento dei rifiuti, di cui al decreto Interministeriale n. 324/91.

Art. 3

Il soggetto autorizzato è tenuto entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi del punto 5.3.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.84.

Tale garanzia che dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dal decreto dell'Assessore della Difesa Ambiente n. 1954/92 pubblicato sul BURAS n. 34 del 24.8.92 è determinata nella misura di Lire 216.000.000.

L'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione da parte di questo Assessorato di avvenuta accettazione delle garanzie prestate.

Art. 4

La Società Fradelloni Raffaele e Figli è tenuta al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni sulle tipologie e quantitativi dei rifiuti trasportati contenute nel provvedimento autorizzativo n. 1445 del 12.12.88;

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari, li 16 dicembre 1993

Vagnoni

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 18 gennaio 1994, n. 18.

Istituzione del Monumento Naturale n. 13 denominato "Crateri Vulcanici del Meilogu Monte Annaru.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Vista la L.R. 7 giugno 1989, n. 31 e in particolare l'art. 23 e seguenti;

Vista altresì la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che nel Comune di Giave, in Provincia di Sassari, in località Monte Annaru è sito il bene denominato VULCANI DEL MEILOGU Monte Annaru contraddistinto in Catasto al fl. 21, mappali 42, 43, 44, 55, di superficie di Ha 0,70, e che presenta tutte le caratteristiche di cui alla L.R. n. 31/89 e particolarmente agli artt. 4, 23 e seguenti per la sua individuazione quale monumento naturale;

Considerato altresì che il bene insista nel Comune di Giave ed è di proprietà privata;

Considerato che il predetto bene è un geotopo che presenta caratteristiche geologiche, geomorfologiche, non è rigenerabile, ha valore scientifico, estetico, paesaggistico, di grandiosità rappresentatività, di specificità, e che inoltre tale bene e il paesaggio circostante insistono su un'area di pregio estetico paesaggistico;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti legali per istituire il Monumento naturale quale specifico strumento di tutela dell'interesse pubblico specifico, concreto e attuale alla protezione della natura in conformità alla dichiarazione del Monumento naturale legalmente contenuta nell'allegato Monumenti naturali n. 13 alla L.R. n. 31/89;

Ritenuto necessario creare intorno al menzionato bene un'area di rispetto S di Ha 2,16 al fine di non alterare il valore naturalistico del monumento, ed ogni altro godimento collettivo dello stesso, mediante la realizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia o che comunque comporti l'alterazione dell'equilibrio naturale del sito;

Considerato altresì che su detta area insiste un vincolo paesaggistico ex L. n. 1497/39 e ex L. 431/85;

Sentiti il Comune di Giave, la Comunità Montana n. 5 e la Provincia di Sassari;

Decreta

Art. 1

Il bene denominato CRATERI VULCANICI DEL MEILOGU, Monte Annaru, situato nel Comune di

Giave contraddistinto in catasto al fl. 21, mappali 42, 43, 44, 55, ed indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente decreto, è istituito Monumento naturale ai sensi della L.R. 31/89 e pertanto è sottoposto a tutte le norme contenute nella citata legge.

Art. 2

A tal fine si sottopone il bene di cui all'art. 1 del presente decreto alle seguenti e particolari prescrizioni e al divieto assoluto dell'attività di caccia nell'ambito e nei limiti della competenza dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente:

a) è fatto divieto di aprire strade;

b) è fatto divieto di aprire cave e comunque di estrarre materiale inerte;

c) è fatto divieto di effettuare decespugliamenti, arature, dissodamenti e comunque di asportazione di massa vegetale evoluta in grado di proteggere adeguatamente il suolo;

d) è fatto divieto di creare nuovi impianti di colture forestali con assenze non indigene;

e) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

Inoltre allo scopo di conservare e valorizzare lo stesso bene è fatto divieto assoluto di qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare, trasformare l'aspetto o i valori estetici, paesaggistici, scientifici del bene, pertanto è fatto divieto assoluto di apertura di nuovi sentieri, di scavi, di rimozione di pietrame e di sradicamento di vegetazione.

Art. 3

Intorno a detto bene si stabilisce un'area di rispetto di Ha 2,16 distinta in catasto al fl. 21, mappali 42, 43, 44, 55, ed indicata con tratteggio diagonale nella planimetria catastale allegata che è parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Tutta l'area di rispetto di cui al precedente art. 3 si sottopone alle particolari prescrizioni di cui all'art. 2 lettere a), b), c), e) del presente decreto e al divieto assoluto dell'attività di caccia.

Art. 5

In tutta l'area di rispetto suddetta si precludono inoltre:

a) interventi di modificazione urbanistica e/o edilizia;

b) interventi che impediscano e/o alterino l'aspetto panoramico e visivo;

c) l'apertura di sentieri, scavi, rimozione di pietrame, sradicamento di vegetazione;

d) attività forestale con mezzi meccanici.

Art. 6

Gli usi compatibili del bene denominato Crateri Vulcanici del Meilogu, Monte Annaru di Giave sono:

a) attività educativa;

b) attività ricreativa senza installazioni fisse.

Art. 7

Gli usi compatibili dell'area di rispetto sono:

a) attività agro-silvo pastorali nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 26 L.R. n. 31/89;

b) attività forestali mirate al ripristino e sviluppo della vegetazione locale;

c) attività forestali eseguite a mano mirate al ripristino della macchia bassa con essenze locali.

Art. 8

La conservazione e valorizzazione del Monumento naturale suddetto è affidata alla Comunità Montana n. 5.

Art. 9

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina di tutela prescritta e autorizzata dall'art. 23 n. 4 L.R. n. 31/89 e di cui al Capo III della L.R. n. 31/89 fatta salva, in ogni caso ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle richiamate e comunque vigenti leggi statali e/o regionali e l'eventuale responsabilità penale.

Art. 10

E' fatto obbligo ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 31/89 al Comune di Giave di riportare ai fini della tutela urbanistica e/o edilizia la perimetrazione del Monumento naturale e la relativa normativa attraverso variante nei propri strumenti urbanistici generali e di attuazione.

Art. 11

E' fatto obbligo alla Comunità Montana n. 5 di rimuovere gli inestetismi e di apporre tabelle segnaletiche come prescritto dall'art. 25 L.R. n. 31/89.

Cagliari, li 18 gennaio 1994

Sanna

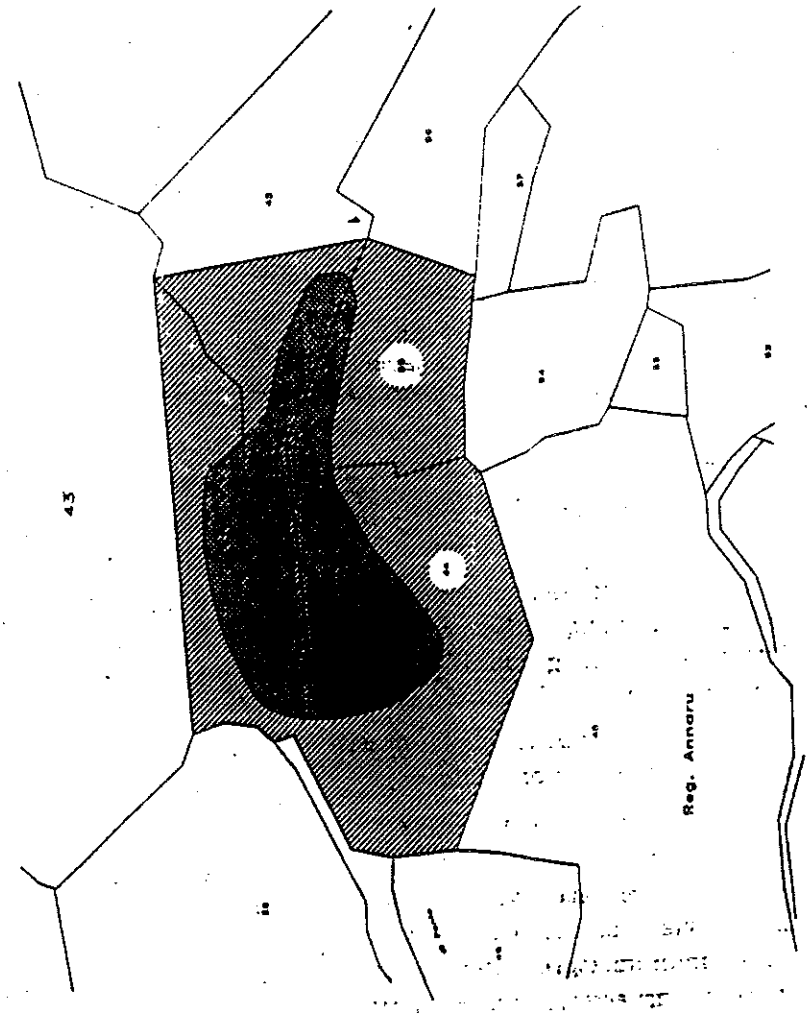

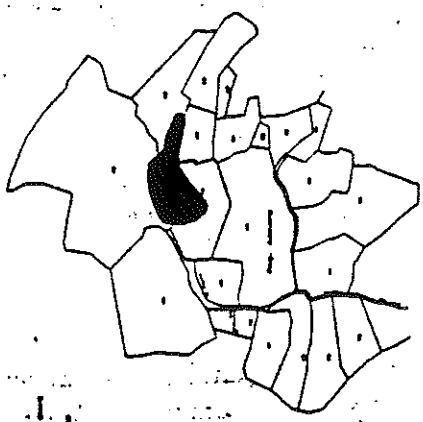

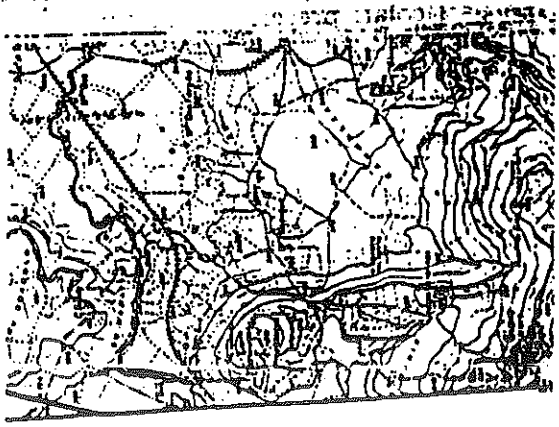

13 CRATERI VULCANICI DEL MEILOGU (MONTE ANNARU)